



Accelerazione dei concorsi e digitalizzazione delle procedure nel decreto “Rilancio”

A cura del dott. Pasquale Monea

5 giugno 2020

Art. 247

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica
delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM)

- **In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020**, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo.

dott. Pasquale Moena

- Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti.
- L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.

dott. Pasquale Monea

La **prova orale** può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

dott. Pasquale Monea

La **domanda di partecipazione ai concorsi** di cui al presente articolo e' presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.

dott. Pasquale Monea

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Ogni **comunicazione concernente il concorso**, compreso il **calendario delle relative prove e del loro esito**, e' effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.

dott. Pasquale Monea

Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità di cui al presente articolo, e' individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli ordinamenti professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.

dott. Pasquale Monea

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico.

A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.

All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della presente legge» sono soppresse.

Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.

Art. 248

(Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni)

Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) **può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:**

- a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;**
- b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell'articolo 247.**

dott. Pasquale Monea

Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell'articolo 247.

7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.

dott. Pasquale Monea

Art. 249

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 ((del medesimo articolo 247, possono essere applicati)) dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

dott. Pasquale Monea

Con norma sostanziale di chiusura, valida per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del d. Lgs 165/2001, il decreto, nella previsione dell'art.249 (“Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni”), ha stabilito che i principi e i criteri direttivi per lo svolgimento delle prove di esame in modalità decentrata e con strumenti digitali possono essere applicati da tutte le amministrazioni dello Stato.

dott. Pasquale Monea

L'articolo predetto fa, infatti, espresso richiamo sia alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 248, sullo svolgimento delle prove d'esame in modalità decentrata e mediante l'utilizzo di tecnologia digitale, sia ai commi 4, 5 e 7 dell'art. 247 in ordine alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, di identificazione digitale dei candidati e ai lavori della commissione esaminatrice in modalità telematica.

dott. Pasquale Monea

Come si svolgeranno gli esami orali in videoconferenza, magari tramite collegamento in piattaforma e-learning con la commissione esaminatrice e la presenza di almeno un membro della stessa presso la sede decentrata, al fine di controllare l'identità del candidato ed assicurare il corretto svolgimento della prova?

Quali saranno le procedure tecnico-amministrative per lo svolgimento delle prove preselettive, laddove necessarie, e delle prove scritte a distanza, garantendo contemporaneamente adeguati livelli di sicurezza, di legittimità, di rispetto della privacy e di controllo ambientale?

Queste le sfide future, sulle quali molti Atenei si sono già cimentati da pionieri, poste alla Pubblica Amministrazione, con l'auspicio che l'invocata accelerazione della burocrazia non debba tradursi in un ingolfamento giudiziario dei procedimenti stessi.

dott. Pasquale Monea

ALTRE NORME

Art. 250

(Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca)

Art. 251

(Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute)

Art. 252

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

Art. 253

(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario)

Art. 254

(Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

Art. 255

(Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)

dott. Pasquale Monea

Art. 256

(Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello)

Art. 257

(Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle Procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti)

Art. 258

(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Art. 259

(Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali)

Art. 260

(Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione)